Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1320.

Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, numero 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità contemplate dall'art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti pei danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonchè per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtù di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è ripristinato il capitolo « Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee ».

La somma di lire 450.000.000 sarà stanziata in detto capitolo per lire 150.000.000 nell'esercizio 1956-57, per lire 150.000.000 nell'esercizio 1957-58, e per lire 150.000.000 nell'esercizio 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 1321.

Modificazione ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, delle zone ricadenti nel perimetro del territorio dell'Associazione per l'irrigazione dell'Est Sesia (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 18 gennaio 1949, con la quale l'Associazione per l'irrigazione Est Sesia, in provincia di Novara, ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di alcune zone ricadenti nel territorio di competenza dell'Associazione stessa;

Ritenuto che la proposta classifica riguarda sette zone, non contermini, della superficie complessiva di ettari 38.543, poste tra il Sesia, il Ticino ed il Po, quali risultano dalla corografia allegata alla domanda;

Che ricorrono le condizioni per provvedere alla richiesta classifica, ad esclusione, però, della zona indicata col n. 2 della anzidetta corografia, dovendosi compiere ulteriori accertamenti per stabilire, in ordine a tale zona, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;

Visto il parere 19 dicembre 1952, n. 304, del Comitato speciale della bonifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e per i lavori pubblici;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Le zone ricadenti nel perimetro del territorio dell'Associazione per l'irrigazione dell'Est Sesia, in provincia di Novara, e contrassegnate coi numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 nella corografia in data 18 gennaio 1949, sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

Detta corografia, munita del « visto » del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1955

GRONCHI

COLOMBO — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 1322.

Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana del bacino del fiume Cesano ricadente nelle provincie di Pesaro, Ancona, Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 19 maggio 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino del fiume Cesano interessante le provincie di Pesaro, Ancona e Perugia ed esteso per ha 6.500.00.00;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Viste le lettere n. 1990 del 14 settembre 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 149613 del 17 giugno 1955 del Ministero del tesoro;

Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino del fiume Cesano ricadente nelle provincie di Pesaro, Ancona e Perugia ed esteso per ha 6.500.00.00, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1323.

Approvazione del regolamento per la esecuzione delle norme del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — TAMBRONI — GAVA — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

ALLEGATO

Regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli.

Art 1.

I lavoratori agricoli ai quali, ai sensi dell'art. 32 lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, è esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, sono i salariati fissi ed i braccianti iscritti negli elenchi nominativi ordinari di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 2.

Salvo quanto disposto nell'art. 4, hanno diritto all'indennità di disoccupazione, secondo i criteri disposti nel successivo art. 6, i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 1:

a) che alla fine dell'anno per il quale viene chiesta la indennità di disoccupazione, possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;

b) che nel cumulo delle giornate ad essi attribuite negli elenchi stessi e di quelle di lavoro prestate in qualsiasi occupazione alle dipendenze di terzi od in proprio, non abbiano raggiunto, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, almeno centottanta giorni di occupazione.

Art. 3.

Il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, si considera raggiunto quando il lavoratore risulti iscritto, successivamente al 1948, negli elenchi nominativi per almeno un anno, oltre che per quello per il quale è corrisposta l'indennità.

Il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio previsto dal citato art. 19, si considera raggiunto quando, nell'anno per il quale è corrisposta l'indennità e nell'anno precedente, risultino accreditati nei confronti del lavoratore i contributi per un minimo di centottanta giornate.

Art. 4.

Non hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori che, pur essendo iscritti negli elenchi nominativi con la qualifica di braccianti, esercitino in via normale e prevalente

una attività in proprio di carattere agricolo o non agricolo, compresa in questa ultima anche quella domestica nel nucleo familiare.

Salvo prova contraria, si presumono, ai fini di cui al precedente comma, prevalentemente addette ai lavori domestici, le donne non aventi qualifica di capo famiglia agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, iscritte negli elenchi nominativi con qualifica di « occasionali » o di « eccezionali ».

Il numero di giornate di occupazione per attività di carattere agricolo esercitate in proprio e per i lavori retribuiti con compartecipazione, è determinato con i criteri previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n 1949.

Si considera raggiunto il limite di centottanta gionate di cui all'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dai lavoratori che, essendo iscritti negli elenchi nominativi con qualifica di « occasionali » o di « eccezionali », appartengono a famiglie di proprietari, affittuari mezzadri, coloni o compartecipanti familiari, le quali coltivino fondi il cui fabbisogno di mano d'opera, calcolato a norma dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, superi le centotrentacinque giornate nel caso di « occasionali » le duecentosessanta nel caso di « eccezionali ».

Sia ai fini del diritto all'indennità di cui al primo comma del presente articolo, che ai fini del computo di giornate di cui al precedente art. 2, le giornate di occupazione svolte in proprio dai componenti della famiglia coltivatrice sono attribuite esclusivamente al capo della famiglia stessa.

Art. 5.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati sia annualmente rilasciato a ciascun salariato o giornaliero di campagna un libretto personale.

Il rilascio del libretto può essere stabilito per singole regioni o Provincie.

Il modello del libretto è approvato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I lavoratori debbono ritirare o rinnovare il libretto entro il mese di agosto di ciascun anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui al primo comma, se iscritti negli elenchi nominativi prima di tale data, o dall'inizio dell'occupazione, se non iscritti

I datori di lavoro sono tenuti ad apporre sul libretto le indicazioni dei singoli periodi di occupazione degli avventizi assunti alle loro dipendenze, convalidando l'annotazione con la firma propria o di chi li rappresenta. Per i lavoratori assunti con rapporto stabile è fatta un'unica annotazione per tutta la durata del rapporto di lavoro.

In relazione alle esigenze di controllo previste dall'art. 49, comma 2°, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, per l'accertamento delle giornate di disoccupazione da considerare ai fini della corresponsione dell'indennità nei limiti fissati dall'art. 32, comma 1°, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, il prefetto può disporre, con proprio decreto, che, nei Comuni, dove particolari necessità lo esigano, i lavoratori agricoli disoccupati si presentino all'organo locale di collocamento, per l'apposizione di un visto sul libretto.

Le risultanze del libretto, insieme con eventuali altri elementi di prova prodotti dal lavoratore o raccolti d'ufficio, servono anche ai fini dell'accertamento dei lavoratori agricoli da iscrivere negli elenchi di cui all'art. 1 del presente regolamento

Art. 6.

I periodi di occupazione coperti di assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in settori di attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione.

A tale effetto il contributo mensile o settimanale versato a termini della tabella *A*) o *B*-1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è equivalente rispettivamente a ventisei o a sei contributi giornalieri.

L'indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, secondo che sia prevalente l'attività agricola o quella non agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività.

Anche per l'attività prestata nel settore agricolo, il biennio di cui al precedente comma è costituito dai ventiquattro mesi antecedenti a quello di presentazione della domanda di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Il lavoratore agricolo, per essere ammesso a beneficiare della indennità di disoccupazione, deve presentare all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale dovranno anche risultare le giornate di occupazione in proprio ed il numero delle giornate di lavoro effettuate in attività non agricole.

La domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare il diritto alle prestazioni economiche per i familiari, nonchè dal libretto di cui all'art. 5 del presente regolamento.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione di un elenco delle domande, distinte per Comune, da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal quale risulti, per ciascun lavoratore:

a) l'attestazione di esistenza delle condizioni di cui allo art. 1 del presente regolamento;

b) il numero delle giornate di lavoro nelle attività agricole esercitate in proprio, determinate nel modo previsto dall'art. 4 del presente regolamento;

c) il numero annuale delle giornate di occupazione nelle attività non agricole esercitate in proprio, risultanti dalla dichiarazione di cui al primo comma, controllata dall'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati;

d) il numero delle giornate di lavoro presso terzi in agricoltura determinato in base alle risultanze degli elenchi di cui all'art. 1;

e) il numero delle giornate per le quali spetta al lavoratore la indennità giornaliera o — in caso di risultanze negative in ordine alla ricorrenza del diritto all'indennità — la indicazione dei motivi che escludono tale diritto.

Art 8.

La corresponsione della indennità dovuta per ciascun anno è effettuata in due soluzioni, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la moglie ha diritto alle prestazioni economiche per il marito, allorchè questi non abbia redditi di lavoro perchè totalmente e permanentemente invalido, e non fruisca di altri redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da tali ultimi redditi, sono escluse le pensioni di guerra.

La moglie non può fruire delle prestazioni economiche per i figli, qualora nei confronti di questi non rivesta la qualifica di capo famiglia, ai fini della erogazione degli assegni familiari.

Art. 10.

I contributi di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti dagli agricoltori, sono accertati e riscossi con le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive norme modificative e di attuazione.

Il versamento dei contributi di cui al precedente comma è effettuato, nel conto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il versamento dei contributi medesimi è effettuato, con le modalità di cui al precedente comma, in due soluzioni: la prima entro due mesi e la seconda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento che determina la misura dei contributi.

Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all'obbligo del versamento della prima o della seconda rata entro i termini predetti, la riscossione è effettuata con la procedura e le modalità previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493.

Art. 11.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fisserà annualmente con proprio decreto, il contributo che, oltre alla addizionale spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo precedente, la Gestione assicurazione contro la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà corrispondere al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli altri adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 12.

In conformità alle norme di cui all'art. 32 della legge, si intendono applicabili nei confronti delle nuove categorie di lavoratori cui è esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei loro datori di lavoro, le disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Agli effetti delle disposizioni predette, i libretti previsti dall'art. 5 del presente regolamento sono parificati alle tessere di cui all'art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1324.

Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;

Visti gli articoli 17, comma quinto, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria, è determinato nella misura di lire 21,60 per ogni giornata di lavoro di salariato fisso, bracciante o compartecipante, accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — TAMBRONI — GAVA — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1325.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;

Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° gennaio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1955.

Sostituzione di un membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni, nella sede di Catania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 993 del 31 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1955, registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 6, col quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1955-56;

Ritenuta la necessità che sia sostituito nelle funzioni di membro-radioutente della Commissione nella sede di Catania il dott. Emanuele Castorina, impossibilitato ad espletare l'incarico perchè trasferito in altra sede;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato e per tutta la durata del biennio 1955-56, il dott. Salvatore Lo Presti è nominato radioutente-membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni, nella sede di Catania, in sostituzione del dott. Emanuele Castorina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1955
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 49. — FAGGIANI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in La Louvière alle dipendenze del Consolato d'Italia in Charleroi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in La Louvière alle dipendenze del Consolato d'Italia in Charleroi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1955

p. *Il Ministro*: BADINI CONFALONIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Registro n. 66, n. 26. — BARNABA

(6659)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1954, relativo alla nomina del capitano di vascello Marino Salvatori a membro del Consiglio superiore, in sostituzione del capitano di vascello Alcide Bardi;

Vista la nota del Ministero della difesa n. 4143 in data 21 novembre 1955, con la quale il capitano di vascello Giuseppe Pighini è stato designato a rappresentare il Ministero della difesa-Marina, Ufficio Stato Maggiore, in sostituzione del capitano di vascello Marino Salvatori;

Decreta:

Il capitano di vascello Giuseppe Pighini è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del capitano di vascello Marino Salvatori.

Roma, addì 22 novembre 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Registro n. 29 Marina mercantile, foglio n. 138

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1955.

Limite del valore dei premi per operazioni di sorte soggetti a tassa di licenza ed i generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede la possibilità di escludere dai concorsi ed operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge

5 giugno 1939, n. 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è stabilito per l'anno 1956, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio i seguenti generi:

il pane, la farina di frumento e di granoturco, il riso, i legumi, le patate e relative farine, il burro, il lardo, lo strutto, i formaggi, lo zucchero, le carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola).

Art. 3.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi:

paste alimentari, olio di oliva, olio di semi, salumi, latte, uova, pollami, estratti alimentari e prodotti affini, caffè e surrogati del caffè, vini da pasto, baccalà, stoccafisso, conserve alimentari e prodotti dolciari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1955
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 337. — BENNATI

(14)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1955.
Sovraprezzo sui biglietti di viaggio per il Fondo nazionale di soccorso invernale 1955-1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite nei giorni 8 gennaio, 12 febbraio, 18 marzo, 29 aprile, 20 maggio, 17 giugno, 1° e 15 luglio, 12 agosto, 2 settembre, 7 ottobre e 23 dicembre 1956, le domeniche nelle quali le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare sui biglietti di viaggio il sovraprezzo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Lo stesso sovraprezzo dovrà essere applicato il giorno 8 dicembre 1956 ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dagli articoli 8 e 13 della predetta legge è stabilito nella misura seguente:

I. *Biglietti a riduzione*:

sovraprezzi previsti all'art. 6 della citata legge fino al massimo di L. 200.

II. *Biglietti di abbonamento* (di qualunque classe):

a) ordinari (compresi quelli dei ragazzi), per studenti, per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie, rilasciati per percorrenze:

fino a 50 km.	L. 20
da 51 a 300 km.	» 50
oltre 300 km.	» 100
b) speciali (di qualunque itinerario)	» 100
c) settimanali e festivi	» 20
d) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie	» 20

III. *Biglietti di libera circolazione* (di qualunque classe):

a) turistici per l'intera rete (se emessi in Italia)	L. 100
b) ad itinerario fisso	» 100

IV *Biglietti gratuiti e carte di libera circolazione* (di qualunque classe ove non sia diversamente specificato):

a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S	L. 200
b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R ed RL	» 200
c) carte di libera circolazione serie A con disco bianco: stessi sovraprezzi di cui all'art. 6 della citata legge, per la classe usufruita, col massimo di	» 100
d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco	» 100
e) carte di libera circolazione serie EL	» 100
f) biglietti gratuiti per singoli viaggi:	
serie B, Bo, Ba	» 100
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 1ª classe	» 50
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 2ª classe	» 30
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 3ª classe	» 20

V Per le tessere personali degli on.li Senatori e Deputati . . . . L. 100

Art. 3.

I sovraprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dagli articoli 8 e 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella prevista, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte di viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 27 dicembre 1955

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(7)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Scuola convitto per infermiere professionali annessa all'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, ad istituire un corso di specializzazione per tecniche di radiologia ed elettroterapia.

Con decreto in data 19 novembre 1955 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola convitto, per infermiere professionali, annessa all'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, è stata autorizzata ad istituire un corso di specializzazione per tecniche di radiologia ed elettroterapia, riservato alle allieve che siano in possesso dei diplomi di infermiera professionale o di assistente sanitaria visitatrice.

(6653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

L'ing. Odoilio Crisci fu Romilio, nato a Feltre il 4 ottobre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito presso l'Università di Napoli nella sessione di esami di Stato dell'anno 1935.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6664)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia del comune di Palmi (R. Calabria), contrada « Pietrenere ».

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 dicembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3.949,21, sita nella spiaggia di Palmi, contrada « Pietrenere », riportata in catasto al foglio n. 6, particelle nn. 1 e 2 del comune di Palmi (Reggio Calabria).

(6683)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revisione di talune categorie di autoveicoli per l'anno 1956

Sono sottoposti a revisione per l'anno 1956 le seguenti categorie di autoveicoli in circolazione:

a) autocarri;
b) rimorchi;
c) autoarticolati, autosnodati;
d) motocarri, motofurgoni, autocarri a 3 ruote;
e) autoveicoli ad uso speciale;
f) autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, escluse le giardinette;
g) autovetture in servizio pubblico da piazza; autovetture in servizio pubblico di noleggio da rimessa;
h) autobus in servizio pubblico di linea; autobus in servizio pubblico di noleggio da rimessa.

Scopi della revisione. — Poichè la revisione degli autoveicoli ha il precipuo scopo di tutelare la incolumità pubblica, è necessario che si proceda con grande oculatezza alla verifica del loro stato di efficienza per escludere dalla circolazione quelli che per vetustà o per eccessivo deperimento o per trascurata manutenzione non presentino le necessarie condizioni di sicurezza.

Accertamenti statistici. — Sulla revisione si innesta una statistica intesa ad accertare la consistenza e l'efficienza per il settore sottoposto a visita, del parco nazionale degli autoveicoli.

La statistica viene attuata col sistema già, in atto, avvalendosi cioè dei modelli D. 16-*bis*. Si rammenta, nei riguardi degli autotreni e degli autoarticolati, che occorre venga indicata sul modello D. 16-*bis*, relativo a ciascuno dei due veicoli costituenti il treno stradale, la targa di circolazione anche del veicolo accoppiato.

Diario delle revisioni. — Tenuto anche presente il disposto del penultimo comma dell'art. 78 del Codice della strada, la revisione avrà inizio il 1° marzo 1956 e dovrà essere ultimata:

a) entro e non oltre il 30 aprile 1956 per gli autocarri a tre ruote, i motocarri, i motofurgoncini;

b) entro e non oltre il 30 settembre 1956: per gli autocarri, i rimorchi, gli autoarticolati, gli autosnodati, gli autoveicoli ad uso speciale, e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose;

c) entro e non oltre il 30 novembre 1956: per gli autobus in servizio pubblico di linea, gli autobus in servizio di noleggio da rimessa, le autovetture in servizio pubblico da piazza, le autovetture in servizio di noleggio da rimessa.

Per quanto superfluo, si precisa che la revisione deve essere eseguita anche se un autoveicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla categoria cui appartiene.

Ai sensi del punto primo dell'art. 81 del Codice della strada, verrà dalle Prefetture disposto il ritiro della licenza di circolazione degli autoveicoli che saranno sorpresi a circolare dopo scaduto il termine fissato senza che siano stati sottoposti a revisione e per i quali l'esito di questa sia stata sfavorevole (revisione negativa e revisione da ripetere).

Presentazione delle domande di revisione. — Le domande di revisione debbono essere compilate esclusivamente sul modello D. 16.

Gli autoveicoli debbono essere presentati alla visita nella normale attrezzatura di marcia.

Risultato delle verifiche e prove. — Si rammenta che il timbro « Ripetere » deve essere apposto sulla licenza di circolazione allorchè il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente ed ove le anormalità o i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione. In tal caso, l'utente dovrà presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione. Salvo per i casi di rapide riparazioni di lieve entità da controllarsi nello stesso turno di operazione, non può ammettersi che il giudizio definitivo dell'ingegnere sia rinviato; nessuna pratica infatti deve rimanere inevasa al termine di ciascun turno di revisioni.

Ove le anormalità o i difetti riscontrati non appaiano eliminabili e costituiscano pericolo per la circolazione, sarà da apporre sulla licenza di circolazione il timbro « Negativo » e l'esito negativo della revisione dovrà essere subito segnalato alla Prefettura competente, affinchè possa disporre il ritiro della licenza di circolazione ai sensi dell'art. 81, punto 1, del Codice della strada.

Obbligo della revisione. — Non debbono essere sottoposti a revisione, per l'anno 1956, gli autoveicoli delle categorie indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo) durante lo stesso anno. Non è necessario per tali autoveicoli apporre il timbro « Regolare » sulla licenza di circolazione.

La verifica dell'autoveicolo, quando venga richiesto il solo aggiornamento della licenza di circolazione, non comportando tutte le visite e prove prescritte per la revisione, non esime il proprietario dal presentare l'autoveicolo stesso alla revisione anche se l'aggiornamento della licenza è stato eseguito nel 1956.

Si ricorda che può essere richiesto dagli interessati contemporaneamente l'aggiornamento della licenza di circolazione e la visita di revisione dell'autoveicolo. In tal caso unica è la domanda da presentare e unica l'operazione. Il timbro di revisione deve essere posto sui modelli D. 15 e D. 15-*bis*, che si usano per gli aggiornamenti.

(8)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	875191	Comune di Formia (Latina)	199,50
Id.	875192	Come sopra	17,50
Id.	20936	Come sopra	59,50
Id.	257265	Comune di Maranola (Caserta)	14 —
Id.	324779	Come sopra	17,50
Id.	341157	Ricettizia di S. Luca in Maranola (Caserta)	10,50
Id.	343086	Come sopra	7 —
Rendita 5 % (1935)	233551	Comune di Formia (Latina)	2.725 —
Id.	242653	Come sopra	875 —
Id.	245733	Come sopra	16.125 —
Id.	115971	Come sopra	145 —
Id.	155648	Come sopra	585 —
P. R. 3,50 % (1934)	124450	Comune di Maranola (Caserta)	119 —
Id.	308914	Come sopra	87,50
Id.	173011	Come sopra	70 —
P. Ric. 5 %	4806	Comune di Formia (Latina)	4.200 —
Id.	4807	Come sopra	1.000 —
Id.	4808	Come sopra	2.500 —
Id.	20214	Come sopra	400 —
Id.	20215	Come sopra	8.500 —
Id.	21884	Come sopra	2.350 —
Id.	20087	Come sopra	300 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4475) Roma, addì 18 agosto 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1216 — Data: 24 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Possenti Carlo fu Guido — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 8 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cosentino Provvidenza fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data: 15 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Liceo scientifico «Seguenza» di Messina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 188 — Data: 4 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Nasuti Francesco Paolo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data 13 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Russo Giovanna fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1114 — Data 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Cariello Pasquale di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1133 — Data 6 aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Buglione Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 5475.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26438 — Data 2 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pollio Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2069 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Antei Giuseppe di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4706 — Data: 31 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bertini Adriana fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 28 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Ciannavei Nazzareno fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data: 2 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Santillo Angelina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Damiano Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Damiano Maria fu Pietro Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 31 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellini Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 135.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Messina Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 13.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 dicembre 1955

(6332) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	312575	140 —	Rivelli *Vincenzo* fu *Giuseppe*, dom. in Casaletto Spartano (Salerno), ipotecato per cauzione.	Rivelli *Filomeno Nicola Vincenzo* fu *Aristide*, ecc., come contro.
Id.	334076	105 —	Caprani Carolina fu Francesco vedova di *Donegani* Emanuele, dom. a Moltrasio (Como).	Caprani Carolina fu Francesco vedova di *Donegana* Emanuele, dom. a Moltrasio (Como).
P. R. 3,50 % (1934)	232864	315 —	Allemano *Gioanni* fu *Battista*, dom. a Meana (Torino).	Allemano *Giovanni Battista* fu *Gio. Battista*, dom. a Meana (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(6331) Roma, addì 3 dicembre 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,85	—	—	624,80	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	625,125	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,80	—	—	145,80	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,90	—	—	90,92	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,83	—	—	87,87	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,82	—	—	120,85	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,50	—	—	165,52	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,5875	—	—	12,5875	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,62	—	—	178,80	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,47	—	—	143,45	—	—	—
Lst.	—	—	—	1757,25	—	—	1758,125	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,83	—	—	149,85	—	—	—

Media dei titoli del 3 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,825
1 dollaro Can.	625,075
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,91
1 Kr. Norv.	87,85
1 Kr. Sv.	120,835
1 Fol.	165,51
1 Fr. bel.	12,5875
100 Fr. Fr.	178,71
1 Fr. Sv. acc.	143,46
1 Lst.	1757,69
1 Marco ger.	149,84

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice-segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Delibera:

Art. 1.

Bando di concorso e ripartizione dei posti.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

I suddetti cinquanta posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

15 posti per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in scienze matematiche e fisiche, in chimica o in chimica industriale, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria;

20 posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in discipline nautiche, in lettere e in geografia;

8 posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali;

7 posti per laureati in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di 30, salvi gli aumenti del limite massimo previsti dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o ai ruoli degli impiegati civili dello Stato;

b) essere cittadino italiano;

c) avere l'esercizio dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere provvisti di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1, conseguito presso un'Università o Istituto superiore della Repubblica;

f) avere sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli di merito Termine di presentazione.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo allegato) e firmate dagli interessati di proprio pugno debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo, n. 16 Roma) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica delle domande sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio protocollo e archivio.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, oltre al proprio cognome e nome:

a) la data ed il Comune di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il Comune di residenza;

h) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti debbono, inoltre, precisare, per gli esami facoltativi previsti all'art. 9 del presente bando, in quali lingue estere intendano essere esaminati.

Gli aspiranti che abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico o che abbiano esplicato per almento due anni funzioni statistiche presso Uffici di statistica statali, parastatali o di Enti pubblici, dovranno comprovare il possesso di tali titoli, allegando alla domanda rispettivamente due esemplari delle pubblicazioni e i documenti, rilasciati su carta da bollo da L. 100 dalle Amministrazioni presso le quali abbiano prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

Gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di anni 30 indicato al precedente art. 2 debbono dichiarare, altresì, a quale titolo beneficiano della elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo.

La firma in calce alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile di ogni aspirante.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Ammissione al concorso Diario degli esami.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, mediante lettera raccomandata, comunicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di tessera postale o di porto d'armi o di patente automobilistica o di passaporto o di libretto ferroviario personale.

Art. 5.

Documentazione dei titoli di preferenza Precedenza ed elevazione del limite massimo di età Termine di presentazione.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono presentare o far pervenire all'Istituto centrale di statistica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza o di precedenza agli effetti della nomina o il diritto all'elevazione del limite massimo di età.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica dei documenti sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio protocollo e archivio.

Art. 6.

Documentazione di rito Termine di presentazione.

La graduatoria di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o far pervenire all'Istituto centrale di statistica, sotto pena di decadenza, nel termine massimo di giorni quarantacinque dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100. rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno.

6. Diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso, su carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione

ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176) nonchè la dichiarazione se l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con tassa di bollo da L. 200 per ogni foglio. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non hanno ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

9. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori debbono produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9, nonchè copia integrale dello stato di servizio amministrativo, rilasciata dal competente ufficio, su carta da bollo da L. 200, ed una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7 e 9 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione della firma sui documenti non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica dei documenti sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio protocollo e archivio.

Art. 7.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva deliberazione, sarà composta del presidente dell'Istituto o di un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato che la presiede, del direttore generale dell'Istituto stesso e di quattro docenti universitari. In caso di sopravvenuto impedimento di alcuno dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo.

Per gli esami relativi alle prove facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice persone specializzate.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè le altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Prove obbligatorie.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale ed avranno per oggetto le materie di cui ai programmi annessi al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Prove facoltative.

Gli esami facoltativi di lingue estere sono limitati alle lingue francese, inglese e tedesco. Ciascun esame consterà di una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà nella versione di un brano di carattere statistico ed economico nella lingua nella quale si sostiene l'esame. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La durata della prova sarà di quattro ore dal momento della consegna al candidato del brano da tradurre.

La prova orale consisterà in una breve conversazione e nella lettura di un brano (durata un quarto d'ora).

L'esame s'intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi nella prova orale; in tal caso nella votazione complessiva di cui all'art. 11 sarà computato un decimo della somma delle votazioni ottenute.

Potranno sostenere gli esami facoltativi coloro che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 3 ed abbiano superato le prove obbligatorie di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

Valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli di cui al sesto comma dell'art. 3 sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove orali. Per ciascun titolo la Commissione assegnerà collegialmente un massimo di punti uno.

Art. 11.

Graduatorie di merito e dei vincitori.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del decimo della somma dei punti riportati in ciascun esame facoltativo, dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo per i titoli di merito. In base alla votazione complessiva, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito per ciascuno dei gruppi indicati all'art. 1.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi, la Commissione esaminatrice formerà le relative graduatorie dei vincitori secondo le norme e con le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli ex combattenti ed assimilati, indi unificherà le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Art. 12.

Pubblicazione della graduatoria Posti scoperti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel

gruppo stesso entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Assunzione in servizio e periodo di prova.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato periodo di prova; durante tale periodo o alla sua scadenza coloro che non siano riconosciuti idonei saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

A coloro che assumeranno servizio sarà rimborsata la spesa di viaggio in 2ª classe dalla loro sede a Roma.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1955

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova:*

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema di statistica metodologica, distinto per ciascuno dei gruppi indicati all'art. 1.

2ª *Prova:*

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema, unico per tutti i gruppi, di statistica economica, ovvero di demografia, ovvero di statistica sanitaria, a scelta del candidato.

PROVA ORALE

1° *Gruppo* (per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in scienze matematiche e fisiche, in chimica o in chimica industriale, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria).

Statistica metodologica:

Definizione e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione statistica dei fenomeni, definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane.

Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane.

Rilevazioni per campione, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni.

Rappresentazioni geometriche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze.

Valori medi e relativi procedimenti di calcolo; indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio.

Distribuzione binomiale, distribuzione normale.

Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni.

Numeri indici composti; rapporti statistici.

Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione; cenno sulla scomposizione di serie temporali nelle loro componenti secolare, ciclica, stagionale, accidentale; cenno sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Demografia:

Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione. Natalità: mortalità intrauterina e nati-mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale; intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro.

Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi; omogamia e attrazione matrimoniale; durata media della convivenza coniugale.

Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; il rischio di morte; tavole di mortalità e sopravvivenza.

Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero; causa delle migrazioni e vari tipi di migrazioni; caratteristiche delle migrazioni; conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni.

Metodi per calcolare le rate di incremento della popolazione. Le previsioni intorno all'ammontare della popolazione.

Statistica economica:

Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento industriale e commerciale italiano del 1951.

Statistiche agrarie e forestali e statistiche della produzione industriale; indici della produzione agricola ed industriale.

Statistiche del commercio interno e dei trasporti.

Statistiche del commercio con l'estero; indici di quantità e dei prezzi delle merci importate ed esportate.

Statistica dei prezzi all'ingrosso ed al minuto; indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita.

Salari contrattuali e relativi numeri indici.

Statistiche delle forze di lavoro.

Statistiche del movimento migratorio da e per l'estero con particolare riguardo alle forze di lavoro.

Conti economici nazionali e loro principali componenti: valore aggiunto e prodotto netto delle imprese e della pubblica Amministrazione; bilancia dei pagamenti internazionali; reddito nazionale, consumi e risparmio; investimenti privati e pubblici e loro fonti di finanziamento.

Annuario, compendio ed altre pubblicazioni dell'Istituto in materia di statistica economica.

Elementi di calcolo algebrico e infinitesimale:

Limite di una successione.

Concetto di serie e principali criteri di convergenza.

Concetto di funzione di una variabile reale; varie specie di funzioni.

Derivate e differenziali.

Massimi e minimi di una funzione di una variabile reale.

Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Mac-Laurin.

Concetto di integrale delle funzioni di una variabile reale; principali metodi di integrazione.

Matematica finanziaria e attuariale:

Interesse e sconto. Leggi di capitalizzazione.

Rendite certe, ammortamenti e prestiti.

Leggi di sopravvivenza.

Tavole di mortalità.

Assicurazioni vita. Premi unici e premi periodici delle principali forme di assicurazione vita; riserva matematica.

Calcolo delle probabilità:

Probabilità e frequenza.

Principio delle probabilità totali e principio delle probabilità composte.

Variabile causale e suo valore medio: scarto quadratico medio.

Il problema delle prove ripetute; teorema di Bernouilli.

La curva normale degli errori e sue proprietà fondamentali.

2° *Gruppo* (per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in discipline nautiche, in lettere e in geografia).

Statistica metodologica (v. programma del 1° gruppo).

Demografia (v. programma del 1° gruppo).

Statistica economica (v. programma del 1° gruppo).

Diritto civile e commerciale:

Del negozio giuridico.

Delle persone e della famiglia con particolare riguardo all'istituto della residenza, alla formazione e tenuta del registro di popolazione e agli atti dello stato civile.

Della proprietà, del possesso, dei diritti reali di godimento.

Delle obbligazioni in generale, dei singoli contratti e dei titoli di credito.

Dell'impresa in generale e dell'imprenditore. Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Le Società. Imprese cooperative e mutue assicuratrici.

Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Istituti di credito e Borse.

Fallimento e concordato preventivo.

Della tutela dei diritti.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Varie forme di Stati.

La Costituzione della Repubblica Italiana.

Leggi in senso formale e in senso materiale. Atti aventi forza di legge, regolamenti, istruzioni e circolari.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale. amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma.

Attività vincolata e discrezionale della pubblica Amministrazione e i diritti del cittadino nel campo amministrativo.

Concetto di ente pubblico. Organi e uffici. Rapporti fra i vari organi. Gerarchia e autarchia. Stato giuridico ed economico degli impiegati. Natura giuridica del rapporto di impiego. Servizi pubblici. Beni degli enti pubblici. Beni demaniali e beni patrimoniali.

Giustizia amministrativa. Ricorsi amministrativi. Ricorsi giurisdizionali. Giurisdizioni speciali. Conflitti.

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Elementi di economia politica e scienza delle finanze:

Teoria quantitativa della moneta. Scambi internazionali. Fattori della produzione. Nozioni generali sui cicli economici. Imposte e tasse. Debito pubblico. Bilancio dello Stato.

3° *Gruppo* (per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali).

Statistica metodologica (v. programma del 1° gruppo).

Statistica economica (v. programma del 1° gruppo).

Economia agraria Estimo:

L'azienda agraria nei suoi elementi costitutivi. Economia dei capitali stabilmente investiti nel terreno, dei capitali di esercizio, del lavoro umano agricolo.

L'azienda agraria nelle sue forme di attività. Le coltivazioni, le industrie agrarie.

L'azienda agraria nel suo ordinamento. I sistemi di coltura, i sistemi di conduzione, l'amministrazione delle aziende agrarie. I contratti agrari.

Il bilancio dell'impresa agraria, la ripartizione economica del prodotto netto.

La proprietà fondiaria. Il credito agrario; le assicurazioni agricole; la cooperazione agricola.

Bonifica e trasformazioni fondiarie.

Estimo generale: il metodo di stima. Stima analitica, stima sintetica.

Estimo speciale: stime fondiarie ed agrarie; stime legali. Il catasto e la stima censuaria.

Nozioni di diritto civile e commerciale:

Della proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali.

Dell'impresa in generale e dell'imprenditore. Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Le Società. Imprese cooperative e mutue assicuratrici. Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo:

La Costituzione della Repubblica Italiana.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo alla amministrazione dell'agricoltura e delle foreste).

Beni degli Enti pubblici. demaniali e patrimoniali.

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

4° *Gruppo* (per laureati in medicina e chirurgia).

Statistica metodologica (v. programma del 1° gruppo).

Demografia (v. programma del 1° gruppo).

Statistiche sanitarie:

Stato fisico della popolazione. Caratteri antropometrici: statura; peso; perimetro toracico; capacità polmonare; dinamometria; indice cefalico.

Mortalità, morbosità, letalità per cause.

Nomenclature nosologiche e codificazione delle malattie e cause di morte.

Statistiche sanitarie ospitaliere: modi e mezzi di rilevazione.

Epidemiologia:

Nozioni generali di epidemiologia.

Epidemiologia speciale delle principali malattie infettive e contagiose.

Norme di profilassi generale e speciale delle principali malattie infettive contagiose e di alcune piaghe sociali non infettive (neoplasmi, malattie nervose e mentali, malattie del ricambio e dell'alimentazione, malattie del lavoro, malattie della vecchiaia, ecc.).

Nozioni sulla nutrizione.

Nozioni di diritto amministrativo:

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo allo ordinamento sanitario).

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 24 dicembre 1955

Il presidente: Maroi

Allegato

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 200)

All'Istituto Centrale di Statistica Servizio X
Personale e affari amministrativi
Via Cesare Balbo, n. 16 Roma

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto di codesto Istituto, bandito il 24 dicembre 1955.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere nato il (1) a provincia di .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .;

d) di non avere riportato condanne penali (3);

e) di essere in possesso della laurea in . . . . . .; conseguita presso l'Università o l'Istituto di . . . . . . nell'anno accademico . .;

f) di avere soddisfatto gli obblighi di leva (4);

g) di risiedere nel comune di provincia di

Dichiara, altresì, di voler sostenere gli esami facoltativi nelle seguenti lingue (5) . . . .

(data) . . . .

(Firma del candidato)

. . . . .

Indirizzo per l'invio delle comunicazioni . . . .

V. per l'autenticità della firma del sig . . . .

(6)

(1) Il candidato che abbia superato l'età di anni 30 indichi a quale titolo beneficia della elevazione di detto limite a norma delle vigenti leggi (ad es.: perchè combattente, decorato al valor militare, invalido di guerra, coniugato con n. figli, ecc.).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(3) In caso contrario, indichi le condanne riportate, la data della sentenza, e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) In caso contrario, indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio.

(5) Indichi una o più delle seguenti lingue: francese, inglese e tedesco.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Il candidato si ricordi di allegare una fotografia recente in conformità di quanto disposto al terzultimo comma dell'art. 3 e, nel caso abbia fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico o abbia esplicato funzioni statistiche presso Uffici di statistica statali, parastatali o di Enti pubblici, di farne esplicita menzione nella domanda, allegando alla domanda stessa due esemplari delle pubblicazioni, nonchè il documento di cui al comma sesto dell'art. 3.

(6665)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 15452 del 29 settembre 1955, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952;

Vista la nota n. 3580 in data 8 novembre 1955, con la quale il comune di Casandrino fa presente che il dott. Ripandelli Francesco, vincitore di quella condotta medica, non avendo assunto servizio nel termine prescritto, è da considerarsi rinunziatario;

Viste le domande dei candidati idonei con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il dott. Sparano Angelo fu Federico è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la condotta del comune di Casandrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 9 dicembre 1955

Il prefetto: DIANA

(6524)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i propri decreti n. 7286, 15635, 16230 e 18594 in data rispettivamente 25 maggio, 7 ottobre, 13 ottobre e 29 novembre 1955, riguardanti i vincitori del concorso per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952;

Vista la dichiarazione in data 12 dicembre 1955, colla quale il dott. Iannucci Mario, vincitore della condotta consorziale di Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, fa presente di rinunziare al posto suddetto;

Viste le dichiarazioni di rinunzia e di accettazione dei candidati interpellati per l'assegnazione della sede suddetta;

Viste le domande dei candidati idonei con l'indicazione, in ordine di preferenza delle sedi per le quali essi hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bisazza Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la condotta del consorzio di Frattamaggiore-Frattaminore-Grumo Nevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Napoli, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: DIANA

(6525)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 3130 in data 11 ottobre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 12 novembre 1955, col quale si provvedeva alla designazione delle vincitrici del concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954;

Visto che l'ostetrica Brandi Maddalena (seconda in graduatoria), assegnataria della condotta di Ceglie del Campo, con nota del 12 novembre 1955 ha riunziato alla condotta stessa,

Considerato che, per quanto sopra, occorre provvedere alla designazione quale vincitrice della surriferita condotta, la candidata che segue in graduatoria la Brandi;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Povincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del succitato decreto n. 3130 dell'11 ottobre 1954;

Decreta:

L'ostetrica De Marino Giuseppina fu Nicola (terza in graduatoria) è dichiarata vincitrice del concorso bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954 ed assegnata alla condotta di Ceglie del Campo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 10 dicembre 1955

Il prefetto: CARTA

(6521)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 34818 del 5 novembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 10340 del 30 dicembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 34819 del 5 novembre 1955, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Conditi Antonia si è resa vacante la condotta ostetrica di Pioraco;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

La signora Pacchiarotti Paola è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pioraco in sostituzione della signora Conditi Antonia rinunciataria

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 14 dicembre 1955

Il prefetto: FABIANI

(6523)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.